



Città di Imola

***REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DELLE MODALITA' DI RACCOLTA
E PUBBLICAZIONE DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE
DEI CONSIGLIERI, DEL SINDACO, DEGLI ASSESSORI
E DEGLI ALTRI SOGGETTI OBBLIGATI***

- Approvato con deliberazione C.C. n. 256 del 30.07.1998, controllata dal CO.RE.CO. in data 18.08.1998 Prot. n. 7680;
- Aggiornato ex D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 con deliberazione C.C. n. 5 del 15.01.2014

INDICE

| | | |
|-------------------|--|---------------|
| <i>Articolo 1</i> | <i>Oggetto del Regolamento</i> | <i>Pag. 3</i> |
| <i>Articolo 2</i> | <i>Responsabili del procedimento</i> | <i>Pag. 3</i> |
| <i>Articolo 3</i> | <i>Dichiarazioni iniziali dei titolari di cariche elettive e degli amministratori comunali</i> | <i>Pag. 3</i> |
| <i>Articolo 4</i> | <i>Dichiarazioni successive</i> | <i>Pag. 4</i> |
| <i>Articolo 5</i> | <i>Dichiarazioni conseguenti alla cessazione del mandato</i> | <i>Pag. 4</i> |
| <i>Articolo 6</i> | <i>Modalità e termini del procedimento – diffida ad adempiere – Sanzioni</i> | <i>Pag. 4</i> |
| <i>Articolo 7</i> | <i>Pubblicazione dei dati</i> | <i>Pag. 6</i> |
| <i>Articolo 8</i> | <i>Dichiarazioni dei dirigenti comunali</i> | <i>Pag. 6</i> |
| <i>Articolo 9</i> | <i>Dichiarazioni degli organi di indirizzo e dei soggetti titolari di incarico degli enti pubblici vigilati e degli enti di diritto privato in controllo pubblico nonché delle società partecipate</i> | <i>Pag. 6</i> |

ARTICOLO 1:
Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità per la raccolta e pubblicazione dei dati relativi alla situazione patrimoniale dei/delle Consiglieri/e, degli/delle Assessori/e e del/della Sindaco/a.
2. Stabilisce, altresì, le modalità per la raccolta ed il deposito delle dichiarazioni rese dai/dalle dirigenti comunali.

ARTICOLO 2:
Responsabili del procedimento

1. La responsabilità per la gestione di tutti gli aspetti connessi all'applicazione della legge n. 441/1982 (invio della modulistica, ritiro delle dichiarazioni, assistenza nella compilazione, raccolta, pubblicazione, accesso alla documentazione originale e archiviazione della stessa) compete alla Segreteria della Presidenza del Consiglio Comunale per la parte relativa ai/alle Consiglieri/e, agli/alle Assessori/e e al/alla Sindaco/a ed all'Ufficio Personale Associato per quanto attiene alle dichiarazioni dei/delle dirigenti comunali.

ARTICOLO 3:
**Dichiarazioni iniziali dei titolari di cariche elettive
e degli amministratori comunali**

1. Entro due mesi dalla proclamazione degli eletti o dalla nomina, i/le Consiglieri/e Comunali, il/la Sindaco/a e gli/le Assessori/e sono tenuti a depositare presso la Segreteria della Presidenza del Consiglio Comunale:
 - a) il curriculum;
 - b) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
 - c) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;
 - d) una dichiarazione con la quale indicare:
 - i diritti reali sui beni immobili e sui beni mobili iscritti in pubblici registri;
 - le azioni di società possedute e/o le quote di partecipazione a società;
 - le eventuali funzioni esercitate in qualità di amministratore o sindaco di società.
 - La dichiarazione contiene la formula "*Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero*" e deve essere sottoscritta e datata dal/dalla dichiarante.
 - e) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi IRPEF;
 - Nel caso di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, il/la dichiarante sottoscriverà, all'interno della dichiarazione di cui alla lettera d), apposita attestazione relativa a tale circostanza.
 - f) una dichiarazione separata concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale, ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte, con l'apposizione della formula "*Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero*" seguita dalla data e dalla firma. A tale dichiarazione devono essere allegate le copie delle dichiarazioni di cui all'articolo 4, comma 3° della legge 18.11.1981 n. 659, relative agli eventuali contributi ricevuti.

2. Gli adempimenti di cui alle lettere d) ed e) concernono anche il/la coniuge non separato/a, i figli ed i parenti entro il secondo grado, purché gli stessi vi acconsentano. L'eventuale indisponibilità alla raccolta e pubblicazione dei propri dati patrimoniali e reddituali da parte dei predetti familiari del/della dichiarante dovrà essere da quest'ultimo espressamente attestata in dichiarazione.

ARTICOLO 4:
Dichiarazioni successive

1. Le ulteriori dichiarazioni annuali, rese nel corso del mandato, devono essere presentate dai soggetti indicati nell'art. 3 entro un mese dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi, per segnalare le eventuali variazioni intervenute.
2. Alla dichiarazione deve, in ogni caso, allegarsi copia della dichiarazione dei redditi del dichiarante, nonché del/della coniuge non legalmente separato/a, dei figli e dei parenti entro il secondo grado, se consenzienti.
3. Gli Amministratori sono altresì tenuti a comunicare tempestivamente ogni variazione intervenuta ai dati di cui all'art. 3 comma 1 lettere b) e c).

ARTICOLO 5:
Dichiarazioni conseguenti alla cessazione del mandato

1. Entro i tre mesi successivi alla cessazione del mandato i/le Consiglieri/e Comunali, il/la Sindaco/a e gli/le Assessori/e uscenti devono presentare una dichiarazione per denunciare le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione depositata.
2. In ogni caso, entro un mese successivo alla scadenza del relativo termine, gli stessi soggetti sono tenuti a presentare copia della dichiarazione dei redditi IRPEF.
3. Gli adempimenti indicati nei commi 1 e 2 concernono anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del/della coniuge non legalmente separato/a, dei figli e dei parenti entro il secondo grado, se consenzienti.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano in caso di rielezione del soggetto.

ARTICOLO 6:
Modalità e termini del procedimento - Diffida ad adempiere - Sanzioni

1. Allo scopo di semplificare gli adempimenti, le informazioni e le dichiarazioni indicate nei precedenti articoli 3, 4 e 5 vengono rese su modelli appositamente predisposti dalla Segreteria della Presidenza del Consiglio Comunale. La Segreteria della Presidenza del Consiglio Comunale invia a ciascun/a Consigliere/a, al/alla Sindaco/a ed agli/alle Assessori/e la modulistica occorrente per la dichiarazione almeno 30 giorni prima della scadenza di volta in volta stabilita per l'adempimento.
2. Decorsi i termini per la consegna il/la Dirigente del Servizio Segreteria Generale invia agli inadempienti un sollecito scritto, assegnando 15 giorni per la regolarizzazione. Analogamente nel caso in cui la dichiarazione risulti incompleta per una o più delle dichiarazioni, delle attestazioni, delle informazioni e dei dati da comunicare, il predetto dirigente invita il titolare interessato ad

integrarla ovvero a presentare le eventuali ragioni ostantive.

3. Decorso anche il termine di cui al precedente comma il/la Dirigente del Servizio Segreteria Generale diffida l'inadempiente a provvedere entro il termine di 10 giorni con l'espresso avvertimento che l'inottemperanza comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 4. La diffida è inviata per conoscenza al/alla Sindaco/a ed al/alla Presidente del Consiglio Comunale.

Le incomplete o mancate comunicazioni sono punite ai sensi dell'art. 47 c. 1 del D.Lgs. n. 33/2013, con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 500 a € 10.000 in base a quanto previsto dalla L. n. 689/1981, secondo la procedura di seguito disciplinata.

Decorso il termine assegnato con la diffida, il/la Dirigente del Servizio Segreteria Generale accerta e notifica all'Amministratore inadempiente la violazione degli obblighi di comunicazione, dando atto che è ammesso ai sensi dell'art. 16 della L. n. 689/1981 il pagamento in misura ridotta della sanzione entro 60 giorni dalla notificazione.

Ai sensi dell'art. 16 c. 2 della L. n. 689/1981, nelle fattispecie di seguito riportate si applicano le relative sanzioni in misura ridotta:

- a) il mancato deposito o la mancata integrazione di uno dei documenti/dichiarazioni/dati richiesti è punito con la sanzione in misura ridotta di € 500; in caso di recidiva la sanzione è aumentata di € 500, per ogni anno di recidiva successivo alla prima omissione;
- b) il mancato deposito o la mancata integrazione di due o più documenti/dichiarazioni/dati richiesti è punito con la sanzione in misura ridotta di € 1.000; in caso di recidiva la sanzione è aumentata di € 1.000 per ogni anno di recidiva successivo alla prima omissione;
- c) la totale inottemperanza dell'obbligo di deposito è punito con la sanzione in misura ridotta di € 2.000; in caso di recidiva la sanzione è aumentata di € 2.000 per ogni anno di recidiva successivo alla prima omissione.

Entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del verbale di accertata violazione, l'interessato può far pervenire al/alla Segretario/a Generale, oppure al/alla Dirigente Responsabile della Trasparenza se il verbale è stato sottoscritto dal/dalla Segretario/a Generale, scritti difensivi e documenti e può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 18 della L. n. 689/1981.

Il/la Segretario/a Generale o il/la Dirigente Responsabile della Trasparenza, sentito l'interessato ove questi ne abbia fatto richiesta ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, emette ordinanza con la quale ingiunge il pagamento della sanzione da determinare secondo i criteri di cui all'art. 11 della L. n. 689/1981, altrimenti dispone l'archiviazione.

4. Il provvedimento di irrogazione della sanzione è pubblicato sul sito del Comune nella sezione "Amministrazione trasparente".
5. L'ingiunzione di pagamento prevede che il pagamento sia effettuato entro trenta giorni dalla data di notificazione della stessa ingiunzione. Il pagamento è sospeso di diritto in caso di presentazione della richiesta di rateizzazione.
6. Su istanza dell'interessato/a ovvero nel caso di mancato pagamento entro il termine previsto dal precedente comma, è disposta la compensazione tra l'indennità di carica o i gettoni di presenza maturati o maturandi e l'importo della sanzione pecuniaria comminata.
7. Nel caso che la sanzione non sia corrisposta in tutto o in parte nel termine previsto e non sia possibile provvedere alla compensazione di cui al comma precedente, previa diffida ad adempiere nel termine di quindici giorni dalla data di notifica della diffida, si provvede alla riscossione forzata a norma di legge.

ARTICOLO 7:
Pubblicazione dei dati

1. Concluse le procedure di cui al precedente articolo 6 la Segreteria Generale provvede alla pubblicazione dei dati sul sito istituzionale del Comune, nella sezione "Amministrazione trasparente", secondo le disposizioni del Piano Triennale della Trasparenza.
2. La pubblicazione deve avvenire entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del/della coniuge non separato/a e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato. Decorso il termine di pubblicazione ai sensi del presente comma le informazioni e i dati concernenti la situazione patrimoniale non vengono trasferiti nelle sezioni di archivio.
3. Sono pubblicati in formato aperto a norma dell'articolo 7 del D.Lgs. n. 33/2013 i documenti e le attestazioni riferiti al/alla titolare ed in formato non aperto le informazioni riferite al/alla coniuge non separato/a legalmente ed ai parenti entro il secondo grado del titolare.
4. La documentazione originale è conservata presso la Segreteria della Presidenza del Consiglio Comunale, che dispone in ordine alle richieste di accesso alla stessa ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

ARTICOLO 8:
Dichiarazioni dei dirigenti comunali

1. In osservanza al disposto dell'articolo 17, comma 22°, della legge 15.05.1997 n. 127, i/le dirigenti comunali sono soggetti all'obbligo di presentazione di una dichiarazione relativa al proprio stato patrimoniale.
2. Si applicano, a riguardo, le specifiche disposizioni in materia o, in assenza, le disposizioni del presente Regolamento, in quanto compatibili.
3. Ai/alle dirigenti ed ai/alle titolari di posizioni organizzative si applicano gli obblighi di trasparenza di cui all'art. 15 D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

ARTICOLO 9
Dichiarazioni degli organi di indirizzo e dei soggetti titolari di incarico degli enti pubblici vigilati e degli enti di diritto privato in controllo pubblico nonché delle società partecipate

1. I dati di cui agli artt. 14 e 15 D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 relativi ai componenti degli organi di indirizzo e dei soggetti titolari di incarico degli enti pubblici vigilati e degli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché delle società partecipate dal Comune di Imola sono pubblicati sui siti istituzionali degli enti stessi. Sul sito del Comune di Imola, nella sezione "Amministrazione trasparente" sono inseriti i link di collegamento a tali siti.
2. Sono tenuti alla pubblicazione di cui al comma 1:
 - a) gli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dal Comune ovvero per i quali il Comune abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente;
 - b) le società di cui il Comune detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria;
 - c) gli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo del Comune, intendendo per tali

gli enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte del Comune oppure gli enti costituiti o vigilati dal Comune nei quali siano a questo riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi.

3. La mancata o incompleta pubblicazione dei dati di cui al comma 1 da parte degli enti tenuti, comporta il divieto di erogare a favore di tali enti somme a qualsivoglia titolo da parte del Comune.
4. Ai soggetti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni del presente regolamento in quanto compatibili.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nei confronti delle società quotate in mercati regolamentati e loro controllate.